



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di impignorabilità dell’abitazione principale, e altre norme per la tutela dei contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi che morde il nostro Paese dal 2008 non accenna a placarsi e anzi sembra involvere in una spirale perversa. Migliaia di persone si trovano in condizioni di difficoltà economica e di conseguenza le inadempienze in materia di pagamenti, anche verso la pubblica amministrazione, costituiscono un fenomeno in rapida espansione. Tuttavia queste non sono persone disoneste, bensì semplici cittadini che si trovano a dover fronteggiare al contempo la perdita del posto di lavoro, o magari la chiusura della loro piccola impresa, e le necessità finanziarie derivanti dall'impegno di mantenere la famiglia.

Appare quindi evidente come, se da un lato è certamente giusto che lo Stato punti al soddisfacimento dei propri crediti, non si possa, dall'altro lato, vessare cittadini onesti che attraversano un periodo di difficoltà finanziaria. La caccia all'evasore infatti ha finito per provocare effetti paradossali; uno degli aspetti più eclatanti di questa vessazione è rappresentato infatti dalla procedura di espropriazione immobiliare e dalle procedure connesse, in particolar modo quando queste vadano a colpire la prima casa di proprietà.

La prima casa è il principale patrimonio delle famiglie italiane, primo passo per la sicurezza e la crescita economica e sociale. Oggi queste famiglie hanno paura: la società Equitalia Spa ha pignorato 37.000 case nel 2010 e 44.000 nel 2011, e nel 2012 i pignoramenti sono ancora aumentati del 22,8 per cento; un numero impressionante che non può non spaventare chi ha comprato una casa con i sacrifici di una vita e attraverso oggi un momento di difficoltà finanziaria o addirittura rischia di vedersela sottratta in

forza di violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La prima casa di proprietà peraltro esercita anche una fondamentale funzione di garanzia qualora il debitore volesse contrarre un prestito per onorare il proprio insoluto; trovarla ipotecata o pignorata o, ancora peggio, esserne espropriato, lo priva di un suo fondamentale diritto di libertà.

Non è ammissibile che una famiglia perda la propria casa, magari il suo unico bene reale, acquistato con anni di sacrifici, in funzione di un debito con lo Stato, pari a una cifra anche di gran lunga inferiore al valore della stessa casa; questo rappresenta un'inaccettabile ingiustizia e inoltre costituisce un pericoloso fattore di instabilità sociale. L'espropriazione della prima casa costituisce in ogni caso una lesione della sfera più intima delle persone, alla quale noi ci opponiamo con forza e perciò abbiamo deciso di presentare il disegno di legge che interviene proprio su queste tematiche.

La sproporzione tra il valore di mercato degli immobili e l'ammontare medio dei debiti con il fisco, unitamente alla profonda convinzione che la casa nella quale la persona vive sia un bene imprescindibile, ci hanno spinti a intervenire nel senso di stabilire l'impignorabilità totale della prima casa.

L'impignorabilità totale è sancita in favore della prima abitazione non di lusso, delle sue pertinenze, e dei locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale. I medesimi immobili sono anche esclusi da quelli per i quali il concessionario della riscossione può iscrivere un'ipoteca cautelare. Infatti, la misura cautelare dell'ipoteca che, secondo il disposto legisla-

tivo, dovrebbe favorire il contribuente concedendogli ulteriori sei mesi di tempo, al contrario lo danneggia, privandolo della disponibilità di un bene che vale anche cento volte di più del debito tributario ed esponendolo a gravi disagi con gli istituti di credito, che lo escludono dal circuito finanziario e lo discriminano pericolosamente, impedendogli così, di fatto, di poter rientrare del debito tributario.

Alla nuova regola dell'impignorabilità di questi immobili fanno eccezione solo la possibilità del pignoramento della prima casa per insolvenza sul mutuo, nonché in presenza di fidejussioni volontarie e nei casi di sequestro o di confisca posti in essere in applicazione delle norme contro la criminalità organizzata. Con riferimento ai mutui e alle fidejussioni volontarie, infatti, il legislatore si andrebbe illegittimamente a intromettere in un contratto liberamente sottoscritto dalle parti. Inoltre, intervenendo in tal senso, si otterrebbe il risultato opposto a quello che si desidera, in quanto le banche non concederebbero più mutui in assenza di garanzie, oppure li erogherebbero a fronte di interessi altissimi, di fatto escludendo le classi sociali meno agiate dalla possibilità di acquisto della casa con le sole proprie forze. In questo ambito è invece preferibile continuare a utilizzare gli strumenti già previsti da precedenti disposizioni di legge e regolamentari, volte, ad esempio, alla ricontrattazione dei mutui, allungandone la durata per alleggerirne le rate, oppure a una temporanea sospensione delle rate sui mutui per la prima casa.

Per quanto riguarda invece i locali adibiti all'esercizio di attività professionali, le norme in vigore già prevedono (legge n. 52 del 2006) l'impignorabilità relativa degli strumenti, degli oggetti e dei libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, nella misura in cui essi non possano essere sostituiti da altri mezzi; questo dovrebbe valere anche

per i locali e gli immobili presso cui l'imprenditore opera, ma la norma non è chiara. Al contrario, appare del tutto evidente come lo spostamento dell'attività di una piccola o media impresa (PMI) da un locale, o da un capannone, all'altro, possa decretarne la morte per l'onerosità dell'operazione.

La tutela della prima casa costituisce tuttavia solo uno degli scopi perseguiti dal presente disegno di legge, che nel suo complesso intende costruire un sistema più completo di tutele in favore dei contribuenti, soprattutto alla luce della congiuntura economica sfavorevole che il nostro Paese sta attraversando, basato, da un lato, sul diritto alla difesa e, dall'altro, sul diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

Le norme che si propongono infatti incidono profondamente sia sul complesso della procedura per la riscossione dei tributi da parte dei concessionari, sia sui danni che possono derivare da errori occorsi nella sua attuazione, quali, ad esempio, il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze», sia infine recano alcune disposizioni ad efficacia limitata nel tempo, finalizzate a concedere una «boccata di ossigeno» ai cittadini che versino in situazioni di momentanea difficoltà economica.

Sul versante della procedura, ricordiamo infatti che la normativa in vigore prevede che, a seguito della notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non provvede a pagare le somme iscritte entro il termine di sessanta giorni, il concessionario della riscossione possa, senza il controllo dell'autorità giudiziaria o di un altro organo terzo, e solo sulla base di un'autonoma e spesso arbitraria valutazione, porre in essere le azioni ritenute più opportune per conseguire il recupero del credito, danneggiando irrimediabilmente anche il contribuente più onesto.

Il concessionario è autorizzato a eseguire direttamente pignoramenti presso terzi, a iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati, ovvero a iscri-

vere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio moto e veicoli), oppure a procedere direttamente all'espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti, anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro e comunque ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al normale creditore, previ controllo e provvedimento di un giudice, secondo le norme del codice civile. Il concessionario inoltre è autorizzato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

I punti dolenti delle procedure esposte sono evidenti e purtroppo noti a qualsiasi contribuente incappato in un provvedimento esecutivo dei concessionari delle riscossioni, oppure che abbia dovuto intraprendere un contenzioso innanzi alle commissioni tributarie, e possono sommariamente riassumersi come segue: 1) allo stato attuale, la normativa sulla riscossione non prevede alcun completo diritto di difesa per il contribuente, al quale è addirittura sottratta la possibilità di adire un giudice competente per fare opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; 2) è attualmente escluso altresì il controllo da parte di un giudice terzo sulla validità delle procedure e dei titoli imposti dai concessionari; 3) la normativa sulla riscossione non prevede la possibilità di un accordo preventivo con il contribuente sulla base di una rateizzazione del debito con l'erario, esponendolo al rischio di cadere nel circolo dell'usura o di non poter mai pagare il vero debito; 4) per l'espropriazione immobiliare, la vendita e l'ipoteca, l'importo fissato come minimo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che la somma complessiva del debito per cui si procede sia di 120.000 euro, limite che, seppur già elevato rispetto al precedente importo di 20.000 euro, appare ancora esi-

guo; 5) la vendita all'incanto dei beni immobili (case e terreni) pignorati al contribuente avviene sulla base del valore catastale degli stessi moltiplicato, anche qui con una recente modifica di legge, per tre, ossia a prezzi che non tengono conto del valore di mercato dei beni, con ulteriore irreparabile grave danno per il presunto debitore; 6) con riferimento alle misure cautelari, al fermo tecnico e alle ipoteche giudiziali, non è previsto alcun limite di valore per l'attuazione delle stesse.

Conseguentemente, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, che interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si prevede che: sia i ruoli sia le cartelle di pagamento devono essere redatti in modo da consentire al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta; il numero massimo delle rate concedibili per il pagamento dei debiti fiscali e contributivi è aumentato da 72 a 120; il tasso degli interessi di mora è fissato alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato a un anno, maggiorata dell'1 per cento (questo si risolve in un tasso di circa il 4,11 per cento a fronte dell'attuale 5,22 per cento aumentato dal 4,55 per cento a marzo 2013); il concessionario, prima di procedere sia all'applicazione delle misure cautelari, sia all'espropriazione forzata dei beni, ha l'obbligo di convocare il contribuente al fine di verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell'esposizione tributaria dello stesso, al quale dovrà essere applicato il tasso legale di interesse; solo in seguito all'esito infruttuoso di tale preventivo tentativo di dilazione o alla mancata ottemperanza del piano di rientro da parte del contribuente sarà possibile per il concessionario procedere all'espropriazione forzata; ai fini della vendita dei beni pignorati, il concessionario necessita di una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che, ad oggi, non è prevista; il debitore può pre-

sentare al giudice competente per l'esecuzione domanda di rateizzazione del debito - per un massimo di dilazione corrispondente a trentasei rate mensili - durante l'intera durata della procedura espropriativa e fino al giorno della vendita del bene pignorato; è eliminato il divieto, fino ad oggi vigente, per il contribuente, di proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi nelle forme e con le garanzie disciplinate dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata (articolo 615) oppure la regolarità formale del titolo esecutivo (articolo 617); tali ricorsi sono motivo per il giudice di sospendere il processo esecutivo; l'importo complessivo del credito oltre il quale l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare (fatta salva la prima casa) è elevato da 120.000 a 150.000 euro; la prima casa non di lusso e le sue pertinenze e i locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale sono impignorabili per debiti verso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei mutui, delle fidejussioni volontarie e dei casi di sequestro o di confisca posti in essere in applicazione delle norme contro la criminalità organizzata; sui beni per i quali è disposta l'impignorabilità il concessionario non può neanche iscrivere ipoteca legale a garanzia del proprio credito; inoltre si modificano gli importi oltre i quali l'agente della riscossione ha diritto a iscrivere l'ipoteca «cautelativa» per i beni diversi dalla prima abitazione, elevandoli da 50.000 a 100.000 euro, e, nel caso di immobili, dal 5 per cento a 40.000 euro, ovvero il 40 per cento del valore dello stesso; il prezzo base dell'incanto è pari al valore di mercato dell'immobile, da stabilire previa relazione tecnica, evitando così che il contribuente veda svenduto il proprio immobile a un prezzo irrisorio e ormai superato, subendo un danno ulteriore; vi sono dei criteri per procedere al fermo dei beni mobili

registrati (cosiddetto «fermo amministrativo»); il debito quindi dovrà essere pari almeno al 50 per cento del veicolo e comunque superiore a 3.000 euro e il fermo non potrà essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, siano già state emesse altre misure cautelari; inoltre, del fermo dovrà essere data comunicazione al debitore mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 2 prevede che sui ruoli emessi a partire dal 1° luglio 2018, la percentuale di aggio sulle somme riscosse sia ridotta di 2 punti percentuali.

Come già accennato, un ulteriore problema verificatosi nelle procedure per la riscossione dei tributi è quello rappresentato dalle cosiddette «cartelle pazze», un fenomeno esploso nel 1998 con una prima ondata di milioni di cartelle esattoriali errate e che si è poi ripetuto sia nel 2003, sia nel 2007, anno in cui si sono rivelate essere inesatte ben 630.000 notifiche su un totale di un milione e mezzo di cartelle inviate. Tra le vittime vi sono stati anche disabili e perfino persone decedute, bersagliate da multe automobilistiche, imposta comunale sugli immobili (ICI), diritti camerati, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul valore aggiunto (IVA), contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e redditi soggetti a tassazione separata.

In effetti, se è possibile considerare quasi fisiologica una percentuale (minima) di errore nell'invio delle cartelle esattoriali, non si può fare a meno di indignarsi di fronte a numeri di tale portata. In merito a tale fenomeno, la società Equitalia Spa (la società pubblica facente capo all'Agenzia delle entrate che ha rilevato dal 1° ottobre 2006 tutto il sistema di riscossione) ha minimizzato l'episodio, sostenendo che il margine di errore delle cartelle di pagamento delle tasse

e delle imposte iscritte a ruolo è molto basso e che si attesta al 3-5 per cento del totale.

Peraltro, a opinione del concessionario, tali errori non sarebbero sempre imputabili alla società di riscossione, che non è responsabile della bontà del credito e si occupa esclusivamente di eseguire l'attività della riscossione, ma nella maggior parte dei casi si tratterebbe di errori compiuti dall'ente creditore.

Nel 2000, con l'approvazione della legge n. 212, recante lo statuto del contribuente, è stata stabilita l'illegittimità delle cartelle esattoriali in cui non sia indicato l'autore, ovvero il responsabile, della cartella stessa. Grazie alla legge dunque al contribuente cui arrivava una cartella esattoriale sbagliata (sempre priva dell'indicazione del responsabile perché creata per «errore» dal sistema informatico degli enti di riscossione) era concessa la possibilità di impugnare la notificazione di pagamento. Tuttavia il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, ha poi introdotto una norma che ha di fatto limitato la possibilità di avvalersi di questa facoltà solo per le cartelle emesse dopo il 1° giugno 2008.

Con riferimento a queste specifiche problematiche, l'articolo 3 del presente disegno di legge reca una modifica del citato statuto del contribuente in materia di risarcibilità dei danni al contribuente, prevedendo che ad esso spetti un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati (le cosiddette «cartelle pazze») e per le spese sostenute a fini di autotutela; il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma erroneamente richiesta; la misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di obblighi dei concessionari della riscos-

sione, da un lato estendendo le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 sui dipendenti pubblici ai concessionari che siano amministrazioni pubbliche e dall'altro nel senso di tipizzare, sotto forma di autonoma figura di illecito, l'omissione di verifica dell'attendibilità degli atti, a fronte della quale il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità; il contribuente può altresì essere rimborsato mediante compensazione con un altro debito; quando invece l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto è imputabile all'ente impositore, il concessionario dovrà rivalersi su esso.

La parte finale del disegno di legge reca ulteriori disposizioni a tutela dei soggetti che versino in una condizione di temporanea difficoltà finanziaria.

L'articolo 5 interviene in materia di procedure esecutive, disponendo, al comma 1, una proroga fino al 31 dicembre 2018 degli sfratti per morosità degli immobili locati ad uso di prima abitazione e, al comma 2, la sospensione, sempre fino alla stessa data, di tutti i procedimenti di pignoramento e di espropriazione immobiliari disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in atto alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 interviene in materia di fissazione del tasso di usura determinandolo, senza differenziazione di categoria, nel tasso Euribor a dodici mesi, aumentato di 8 punti.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di interessi e di sanzioni nella riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, da un lato aumentando l'importo minimo a fronte del quale non si procede alla riscossione da 30 a 40 euro e da un altro lato determinando che l'importo complessivo risultante dall'applicazione di interessi, sanzioni, spese o aggio, non possa su-

perare il 50 per cento dell'importo originariamente dovuto.

L'articolo 8, comma 1, reca modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo: alla lettera *a*), la deducibilità degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa di abitazione e dei canoni di locazione sostenuti per l'immobile destinato ad abitazione principale, nel limite massimo di 12.000 euro per periodo d'imposta; alla lettera *b*), la deduci-

bilità al 100 per cento degli interessi passivi a carico delle imprese.

L'articolo 9 reca una sanatoria relativa ai sistemi di informazioni creditizie, prevedendo che, a fronte della particolare congiuntura economica, alla data di entrata in vigore della legge siano cancellate in modo definitivo tutte le iscrizioni relative a ritardi nei pagamenti che risultino regolarizzate o che formino oggetto di accordi in corso per la regolarizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione delle imposte sul reddito)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;

c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;

d) all'articolo 30, comma 1, le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'1 per cento»;

e) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (*Procedura concordata*).
- 1. Prima di procedere all'esecuzione forzata il concessionario convoca il debitore

per verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell'esposizione tributaria del contribuente, sulla base delle sue capacità reddituali, al quale è applicato il tasso legale di interessi.

2. Qualora il debitore non si presenti alla convocazione o per altri motivi risulti impossibile stabilire una dilazione del debito, il concessionario procede all'espropriazione forzata, disciplinata ai sensi del presente decreto, solo sulla base delle cartelle esattoriali risultanti regolarmente notificate al contribuente e allegate agli atti dell'espropriazione forzata»;

f) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole: «senza necessità di» sono sostituite dalla seguente: «previa»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Durante l'intera durata della procedura espropriativa, fino al giorno della vendita del bene pignorato, il debitore può presentare al giudice competente per l'esecuzione domanda di rateizzazione del debito per un massimo di dilazione corrispondente a trentasei rate mensili»;

g) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi si applicano le disposizioni contenute negli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile»;

h) all'articolo 60, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi in cui il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 57»;

i) all'articolo 76, comma 1, lettera b), la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»;

l) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:

«*Art. 76-bis. - (Limiti all'espropriazione immobiliare).* - *1.* La casa di abitazione

non di lusso e le relative pertinenze nonché i locali o gli immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale sono impignorabili per debiti verso le pubbliche amministrazioni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai mutui o alle fidejussioni volontarie e non si applica altresì nei casi di sequestro o di confisca posti in essere in applicazione delle norme contro la criminalità organizzata»;

m) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - (*Iscrizione di ipoteca*). - 1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

2. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 100.000 euro.

3. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera la somma di 40.000 euro, ovvero il 40 per cento del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione determinato ai sensi dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

4. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta

giorni, è iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;

n) al l'articolo 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il prezzo base dell'incanto è pari al valore di mercato dell'immobile, da stabilire previa relazione tecnica»;

o) all'articolo 86:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 può essere disposto solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al 50 per cento del bene e comunque a partire da un minimo di 3.000 euro.

1-ter. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 non può essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, sono già state emesse altre misure cautelari»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».

Art. 2.

(Riduzione dell'aggio)

1. Sui ruoli emessi a partire dal 1° luglio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione è ridotta di 2 punti percentuali.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 10-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità per i danni arrecati al contribuente)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

«Art. 10.1. - *(Principio di risarcibilità del contribuente)*. - 1. Le norme fiscali sta-

biliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.

3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di obblighi dei concessionari della riscossione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

«*1-bis.1.* Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

b) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«*Art. 46-bis. - (Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti).* - 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il

concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di procedure esecutive)

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili locati ad uso di prima abitazione è sospesa fino al 31 dicembre 2018.

2. I pignoramenti e le alienazioni di immobili disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi fino al 31 dicembre 2018.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di usura)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso Euribor a dodici mesi, aumentato di 8 punti».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di interessi e di sanzioni nella riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali)

1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di euro 30» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 40».

2. L'importo complessivo risultante dall'applicazione di interessi, sanzioni, spese o aggio, nella riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, non può superare il 50 per cento dell'importo originariamente dovuto.

Art. 8.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo massimo di 12.000 euro. L'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene

conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto altresì delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è stata adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto. La detrazione spetta anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori o quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

a-ter) i canoni derivanti dai contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad

abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della normativa vigente, per un importo massimo di 12.000 euro»;

b) all'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono interamente deducibili»;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica».

Art. 9.

(Sistemi di informazioni creditizie)

1. Tenuto conto della particolare congiuntura economica, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati del sistema di informazioni creditizie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state regolarizzate o formano oggetto di accordi in corso per la regolarizzazione, sono cancellate per l'intera durata dell'iscrizione.